



LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINAN- ZIARIO 2003

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Approvazione del Rendiconto generale
- Art. 2 – Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2003
- Art. 3 – Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003
- Art. 4 – Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003
- Art. 5 – Residui attivi degli esercizi finanziari 2002 e precedenti
- Art. 6 – Residui passivi degli esercizi finanziari 2002 e precedenti
- Art. 7 – Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003
- Art. 8 – Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003
- Art. 9 – Situazione di cassa
- Art. 10 – Situazione finanziaria
- Art. 11 – Disposizioni speciali - Eccedenze
- Art. 12 – Attività e passività finanziarie e patrimoniali

Art. 1

Approvazione del Rendiconto generale

1. Il Rendiconto generale – Conto finanziario e Conto del Patrimonio – della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2003

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 13.948.350.218,49 cui vanno aggiunti Euro 2.426.543.613,36 quale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 applicato al bilancio 2003. Le entrate complessive ammontano pertanto a Euro 16.374.893.831,85.
2. Sul totale delle entrate accertate:
 - Euro 10.764.058.962,94 sono state rimosse e versate;
 - Euro 3.184.291.255,55 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2003, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 14.531.008.823,76.
2. Sul totale delle spese impegnate:
 - Euro 11.659.195.140,98 sono state pagate;
 - Euro 2.871.813.682,78 sono rimaste da pagare.

Art. 4

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (articolo 2)	Euro 16.374.893.831,85
Spese complessivo (articolo 3)	<u>Euro 14.531.008.823,76</u>
Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2003	<u>Euro 1.843.885.008,09</u>

Art. 5
Residui attivi
degli esercizi finanziari 2002 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

	Euro 7.761.762.877,02
dei quali nell'esercizio 2003 sono stati riscossi e versati	<u>Euro 6.600.845.893,32</u>
e sono rimasti da riscuotere	<u>Euro 1.160.916.983,70</u>

Art. 6
Residui passivi
degli esercizi finanziari 2002 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

	Euro 5.943.343.083,49
dei quali nell'esercizio 2003 sono stati pagati	<u>Euro 5.237.517.163,19</u>
e sono rimasti da pagare	<u>Euro 705.825.920,30</u>

Art. 7
Residui attivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

2003 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2003 (articolo 2)	Euro 3.184.291.255,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (articolo 5)	<u>Euro 1.160.916.983,70</u>
Residui attivi al 31 dicembre 2003	<u>Euro 4.345.208.239,25</u>

Art. 8
Residui passivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2003 (articolo 3)	Euro 2.871.813.682,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (articolo 6)	<u>Euro 705.825.920,30</u>
Residui passivi al 31 dicembre 2003	<u>Euro 3.577.639.603,08</u>

Art. 9
Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2002	Euro 530.236.691,91
-------------------------------------	---------------------

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni	Euro 6.600.845.893,32	10.764.058.962,94	17.364.904.856,26
Pagamenti	Euro 5.237.517.163,19	11.659.195.140,98	<u>16.896.712.304,17</u>
Differenza positiva			<u>Euro 468.192.552,09</u>
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2003			<u>Euro 998.429.244,00</u>

Art. 10
Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2003 è accertato nella somma di Euro 1.765.997.880,17 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2003	Euro 998.429.244,00
------------------------------------	---------------------

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Residui attivi	Euro 1.160.916.983,70	3.184.291.255,55	4.345.208.239,25
Residui passivi	Euro 705.825.920,30	2.871.813.682,78	<u>3.577.639.603,08</u>
Differenza positiva			<u>Euro 767.568.636,17</u>
Avanzo netto di amministrazione al 31 dicembre 2003			<u>Euro 1.765.997.880,17</u>

Art. 11

Disposizioni speciali - Eccedenze

1. È approvato il maggior impegno di Euro 45.091,78 rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91070 "Erogazione delle ritenute diverse di natura non erariale, mutualistica o previdenziale sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07010 "Ritenute diverse di natura non erariale, mutualistica o previdenziale sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior impegno di Euro 48.598.450,66 rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91289 "Spese di competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07168 "Entrate di competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

3. È approvato il maggior impegno di Euro 8,37 rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91316 "Deposito delle somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato - Fondo Sanitario Nazionale", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07174 "Restituzione di somme depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato F.S.N.", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

4. È approvato il maggior pagamento di Euro 3.106,24 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 39675 "Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino. Bacini regionali. (DPCM 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183) - mezzi statali", afferente all'UPB 1.4.2.3.14600. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità, a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data

del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

5. È approvato il maggior pagamento di Euro 9.789,47 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 58006 "Spese per la partecipazione al progetto di ricerca finalizzata 'strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza ed il controllo delle liste d'attesa dei ricoveri' (artt. 12 e 12bis, DLgs 502/92 e successive modificazioni)", afferente all'UPB 1.5.1.2.18388. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità, a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

6. È approvato il maggior pagamento di Euro 8,37 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 91316 "Deposito delle somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato - Fondo Sanitario Nazionale", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità, a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilita nel relativo Rendiconto generale - Conto del patrimonio - in Euro 5.747.193.203,14.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilita nel relativo Rendiconto generale - Conto del patrimonio - in Euro 5.456.955.175,29.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2003 risulta di Euro 290.238.027,85.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 ottobre 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1216 del 28 giugno 2004; oggetto consiliare n. 5786 (VII legislatura);

— pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 308 in data 5 luglio 2004;

— assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle

Commissioni II "Attività produttive", III "Territorio Ambiente Infrastrutture", IV "Sanità e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 12 ottobre 2004, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi;

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 2004, atto n. 148/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 11

Comma 4

1) Il D.P.C.M. 23 marzo 1990 concerne **Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.**

2) La legge 18 maggio 1989, n. 183 concerne **Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.**

Comma 5

3) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«Art. 12 – Fondo sanitario nazionale

1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

- a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
 - 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
 - 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
 - 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
 - 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
- b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
- c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 468/78, e successive modificazioni.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, Legge 281/70, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio».

4) Il testo dell'art. 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«Art. 12 bis – Ricerca sanitaria

1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.

2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al DLgs 204/98, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.

3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del DLgs 266/93, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al DLgs 204/98, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Il programma di ricerca sanitaria:

- a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;
- b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
- c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
- d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;
- e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
- f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.

8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del DLgs 266/93, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.

9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.

10. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato:

- a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
- b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
- c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;
- d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.

11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento